

**R.G. 2765/2019**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE SEDICESIMA CIVILE**  
**Giudice dott.ssa Mazzoletti**

Nella causa promossa da

**BANCA ALFA S.P.A.**, con l'avv. Giuliana Gialli

- *ricorrente* -

**contro**

il signor **LUCA BIANCHI** e la signora **MARISA VERDI**, con l'avv. Arianna Quadri

- *resistenti* -

VERBALE D'UDIENZA

Oggi, 5 giugno 2020, alle ore 17:00 sono comparsi avanti al Giudice, dott.ssa Mazzoletti, l'avv. Giuliana Gialli per parte ricorrente e l'avv. Arianna Quadri per i resistenti.

Il Giudice, constatata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della costituzione dei resistenti e, dunque, la regolarità del contraddittorio, invita le parti a formulare le rispettive osservazioni.

L'avv. Gialli rileva, innanzitutto, che i resistenti non hanno contestato né l'esistenza del credito di Banca Alfa nei confronti di Luca Bianchi, né l'atto dispositivo posto in essere, né, infine, che all'epoca dell'atto dispositivo Beta stava affrontando una crisi economico-finanziaria (cfr. doc. 4 ricorrente): circostanze queste rilevanti ai fini della decisione *ex art. 115 cod. proc. civ.*

Il legale della ricorrente evidenzia inoltre che l'unica circostanza fattuale nuova *ex adverso* riportata (ossia la pretesa trattativa con Gamma S.p.A.) è del tutto irrilevante ai fini del decidere; contesta infine l'avversaria ricostruzione in diritto della fattispecie, in quanto infondata.

Quanto all'eccezione preliminare formulata dai resistenti, l'avv. Gialli evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché l'azione revocatoria ha per oggetto l'obbligazione il cui adempimento si vuole tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia, la competenza territoriale va determinata - indipendentemente dalla natura del

negozio fraudolento posto in essere dal debitore - secondo i criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ. (Cass. Civ. 7377/1993 e Cass. Civ. 2307/1988).

Nel caso di specie, l'obbligazione di cui si vuole tutelare l'adempimento è quella di pagamento nascente dalla fideiussione prestata da Luca Bianchi in favore di Banca Alfa e, dunque, la ricorrente ha correttamente instaurato il presente giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, *forum destinatae solutionis* ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ.

Nel merito, la ricorrente ribadisce la sussistenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo, sia dell'elemento soggettivo *ex art. 2901 cod. civ.*

Il primo sussiste *in re ipsa*, tenuto conto sia della gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia del fatto che in esso sia stato conferito l'unico immobile di proprietà del fideiussore, che ha quindi azzerato la propria garanzia patrimoniale.

Quanto al secondo, l'avv. Gialli rileva che esso è stato erroneamente ravvisato da controparte nel *consilium fraudis*, posto che, al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il fideiussore acquista la qualità di debitore nei confronti del creditore non al momento della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, come sostengono i resistenti, bensì alla data in cui è stata prestata la garanzia (Cass. 15773/2014; Cass. 27117/2013; Cass. 3676/2011; Cass. 8680/2009; Cass. 9349/2002).

La ricorrente ha dunque correttamente identificato l'elemento soggettivo nella *scientia damni* del fideiussore e ne ha offerto la prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, a nulla valendo gli argomenti contrari formulati da controparte.

In particolare, l'asserita trattativa condotta da Beta, in persona del legale rappresentante Luca Bianchi, con Gamma non vale a escludere che lo stesso, anche in previsione del possibile fallimento di tale trattativa, abbia scientemente costituito il fondo patrimoniale per mettere al riparo il suo unico bene immobile.

L'avv. Quadri contesta tutto quanto rilevato da controparte in questa sede e si riporta al contenuto della comparsa di risposta depositata; inoltre insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate, nonché per la conversione del rito per le motivazioni già esposte in atti.

L'avv. Gialli rileva che i fatti posti a fondamento della propria domanda risultano documentalmente provati e che dunque la causa è matura per la decisione; osserva inoltre che le istanze istruttorie *ex adverso* formulate sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del decidere.

In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze istruttorie avversarie dovessero essere ammesse, ciò non comporterebbe la necessità di convertire il rito in quanto il

procedimento sommario di cognizione è stato ritenuto applicabile anche in presenza di attività istruttoria, purché non complessa, né articolata (Cass. 1904/2014 e Trib. Taranto, ord. 2 marzo 2010).

Nel caso di specie, invero, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio verterebbe su un oggetto limitato e contenuto; allo stesso modo, la prova testimoniale dedotta si baserebbe sull'escussione di un solo teste, ed è formulata in un numero molto contenuto di capitoli di prova.

L'avv. Gialli insiste pertanto per il rigetto anche della richiesta di conversione del rito avanzata dai resistenti.

I legali di entrambe le parti chiedono al Giudice termine per il deposito di una memoria al fine di consentire una più ampia replica alle eccezioni avversarie, ciascuno insistendo per l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mazzoletti, pronuncia la seguente

### **ORDINANZA**

Rilevato preliminarmente che entrambe le parti hanno esaurientemente trattato le questioni controverse sia nei loro scritti sia nel corso dell'udienza di discussione e che pertanto non vi è necessità di ulteriori repliche, si osserva quanto segue.

1) L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai resistenti non è fondata.

Come rilevato dalla ricorrente in corso d'udienza, infatti, la giurisprudenza concorda nell'affermare che, in caso di domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la competenza per territorio deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ..

Per determinare il foro competente a conoscere la controversia, si deve avere riguardo all'obbligazione di cui si intende tutelare l'adempimento per il tramite della domanda revocatoria. Nel caso di specie, tale obbligazione è quella di pagamento nascente dalla fideiussione prestata dal signor Bianchi a favore di Alfa, e dunque il Foro di Milano, in quanto *forum destinatae solutionis*, è stato correttamente adito dalla ricorrente.

2) In secondo luogo, il Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla scorta dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non necessitando di alcuna attività istruttoria, il che giustifica la sua trattazione nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.). Le istanze istruttorie formulate dai resistenti mirano a dimostrare fatti che, come eccepito dalla ricorrente, non sono rilevanti ai fini della presente controversia e, per tale motivo, non possono essere accolte.

3) Quanto al merito, la domanda appare fondata.

- i. Sussiste l'elemento oggettivo in quanto non è revocabile in dubbio che, in seguito al conferimento dell'unico immobile posseduto nel fondo patrimoniale, il resistente non ha reintegrato la propria garanzia patrimoniale generica *ex art. 2740 cod. civ.*, con conseguente pregiudizio per la ricorrente.
  - ii. Sussiste pure l'elemento soggettivo dell'azione; la ricostruzione fornita dalla ricorrente con riferimento al momento genetico dell'obbligazione fideiussoria è condivisibile, oltre che supportata da consolidata giurisprudenza di legittimità; la prova, in via presuntiva, della *scientia damni* è di conseguenza da ritenersi raggiunta.
- 4) Non vi è luogo a provvedimenti di carattere istruttorio (CTU e prova testimoniale), in quanto superflui, né di conversione del rito.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, esse sono poste interamente a carico del signor Luca Bianchi e della signora Marisa Verdi, nella somma liquidata come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in accoglimento della domanda di Banca Alfa S.p.A., revoca e dichiara inefficace nei confronti della ricorrente Banca Alfa S.p.A. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 8 gennaio 2016, trascritto in data 12 gennaio 2016, avente ad oggetto l'appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ----; ordina al competente Conservatore di eseguire le necessarie trascrizioni, nonché che venga effettuata l'annotazione della presente ordinanza a margine dell'atto di matrimonio.

Condanna il signor Luca Bianchi e la signora Marisa Verdi, in via solidale fra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di Banca Alfa S.p.a., che si liquidano in Euro 5.534,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Milano, 5 giugno 2020

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Mazzoletti